



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

COPIA

Registro Generale n. 27

ORDINANZA

N. 24 DEL 23-07-2026

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA CDS -ISTITUZIONE TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA CON CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA PER I VEICOLI A MOTORE E PARZIALE PER I SOLI VELOCIPEDI E PEDONI IN VIA XXV APRILE TRATTO COMPRESO TRA LA VIA GIULINI E VIA SOLFERINO NEL PERIODO DAL 28 LUGLIO 2026 AL 10 AGOSTO 2026 PER LAVORI DI RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA A CURA DELLA SOCIETA' LC GENERAL SCAVI SRL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POLIZIA LOCALE

Visto la richiesta presentata dalla Società LC GENERAL SCAVI SRL- sede di Cilavegna (PV) via Carlo Marx n.10 (P.IVA- C.F. 02307880183), pervenuta in data 23/07/2026 con prot. n.5799, intesa ad ottenere l'Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in Via XXV Aprile tratto compreso tra l'intersezione con via Giulini e quella con via Solferino, mediante area di cantiere per lavori di riparazione cedimento fognatura, con la chiusura totale della carreggiata per i veicoli a motore e parziale per i soli velocipedi e pedoni, in previsione nel periodo dal giorno martedì 28 Luglio 2026 al giorno lunedì 10 Agosto 2026 dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

Atteso che i suddetti avranno luogo a cura dalla Società LC GENERAL SCAVI SRL- sede di Cilavegna (PV) via Carlo Marx n.10 (P.IVA- C.F. 02307880183);

Verificato che la succitata attività impatterà con la normale fruibilità della sede stradale pregiudicando la circolazione veicolare occupando parzialmente la carreggiata;

Ritenuto opportuno regolamentare la viabilità al fine di mettere in sicurezza il cantiere, gli operai e gli utenti della strada;

Volendo provvedere a quanto sopra, nella maggior tutela possibile di tutte le parti coinvolte;

Visto il D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto il D.Lvo 18/08/2000, n°267 (Testo unico leggi sull'ordinamento enti locali);

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione-Legge 190/2012;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 31/07/2025 di attribuzione delle Funzioni dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di Responsabile del Servizio di Polizia Locale per il periodo dal 01/08/2025 e comunque sino all'adozione del nuovo decreto , con cui sono state affidate al sottoscritto Vice Commissario Damiano Antonio le funzioni di Responsabile dell'Area di Polizia Locale per le operazioni di controllo e quelle correlate all'art. 107, commi 2 e 3, del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. ;

Vista l'Autorizzazione di occupazione suolo pubblico n. 35/2026.

ORDINA

E' istituito il divieti di sosta con rimozione forzata,su area pubblica, è istituita la chiusura totale della carreggiata per i veicoli a motore e parziale per i soli velocipedi e pedoni, in previsione nel periodo dal giorno martedì 28 Luglio 2026 al giorno lunedì 10 Agosto 2026 dalle ore 00:00 alle ore 24:00, per lavori di riparazione cedimento fognatura.

Dovrà essere garantito il transito pedonale dei residenti, senza arrecare pericolo ed intralcio alla normale circolazione stradale dei residenti.

Il limite massimo di velocità nel tratto del cantiere è ridotto a 30 Km/h nel periodo dei lavori.

E' fatto obbligo alla società richiedente di predisporre la segnaletica occorrente e almeno 48 ore prima di avvisare obbligatoriamente e anticipatamente tutti i residenti, le attività commerciali, artigianali e industriali della via interessata in merito ai lavori da effettuarsi.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza della Società LC GENERAL SCAVI SRL- sede di Cilavegna (PV) via Carlo Marx n.10 (P.IVA- C.F. 02307880183), che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di

difetto o inefficienza della segnaletica sollevando il Comune di Boffalora sopra Ticino (MI) ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale e mediante pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio informatico sul sito web del Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO (MI).

Contro l'Ordinanza stessa è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92.

Gli Organi di Polizia Stradale secondo il D.Lgs. n.285/92 (Nuovo Codice della Strada) sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

Dalla Residenza Municipale, 23 Luglio 2026.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale
F.to ANTONIO DAMIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-07-2026 al 07-08-2026

Lì 23-07-2026

F.to Il Funzionario

Copia conforme all'originale.

Lì